

GP      SE      M      XL

## Accordo per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie nel settore delle Agenzie di Somministrazione di Lavoro

In data 3 febbraio 2025, ASSOLAVORO, ASSOSOMM, FeLSA CISL NIdiL CGIL, UILTEMP

Di seguito definite le Parti,

VISTO il Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014 tra CGIL, CISL e UIL e Confindustria e il testo Unico sulla Rappresentanza del 26 novembre 2015 tra CGIL CISL UIL e Confcommercio;

VISTO l'Accordo quadro in materia di rappresentanza per il settore delle Agenzie di somministrazione del 1° settembre 2016 tra FELSA CISL, NIDIL CGIL, UILTEMP e ASSOLAVORO;

CONSIDERATO opportuno lo sviluppo democratico delle dinamiche di rappresentanza di settore, al fine di favorire una maggiore partecipazione della base dei lavoratori somministrati alle relazioni sindacali e una maggiore legittimazione delle rappresentanze in azienda;

CONSIDERATO opportuno un adattamento analogico del contenuto del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014 e del 26 novembre 2015 allo specifico contesto del lavoro in somministrazione;

Le parti concordano quanto segue:

### Rappresentanze Sindacali Unitarie

Premesso e richiamato quanto stabilito dal CCNL delle Agenzie di somministrazione nella parte *Diritti Sindacali* in materia di articolazione della forma della rappresentanza e di esercizio dell'azione sindacale, il presente testo specifica ulteriormente la modalità di costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie. Considerando che la forma di rappresentanza ad ora più diffusa nel settore è quella della Rappresentanza Sindacale Aziendale, nominata dalla struttura sindacale territoriale, sulla scorta del consenso implicito o esplicito della propria base associativa presso l'azienda utilizzatrice, le Parti si propongono, laddove possibile, di procedere all'evoluzione della forma della rappresentanza, passando dalla RSA alla RSU.

### *Art. 1. Ambito ed iniziativa per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie*

1. Per quanto attiene all'avvio delle procedure elettorali, hanno potere di iniziativa le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL della somministrazione ovvero le associazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi dell'art. 7 lettera b) del presente Regolamento, a condizione che abbiano comunque effettuato adesione formale al contenuto del TU sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014, dell'accordo 1 settembre 2016 e del presente accordo in materia di rappresentanza per il settore delle Agenzie di somministrazione.

2. La stessa iniziativa, per i successivi rinnovi, potrà essere assunta anche dalla RSU ove validamente esistente.

3. L'iniziativa di cui al primo comma è esercitata congiuntamente o disgiuntamente da parte delle organizzazioni sindacali come individuate dall'art. 7.

4. L'O.S. che volesse dare il via alle procedure elettorali in un'unità produttiva in cui sia presente esclusivamente una Rappresentanza Aziendale di sua nomina o in cui non sia presente alcuna forma di Rappresentanza Aziendale, deve informare della sua intenzione le altre OO.SS. firmatarie del CCNL delle Agenzie di Somministrazione almeno 7 giorni prima di indire le elezioni anche disgiuntamente.

5. Vista la variabilità e la complessità delle situazioni nelle singole unità produttive delle aziende utilizzatrici, che talvolta contraddistingue la somministrazione di lavoro, le elezioni si indicano presso un'unica unità produttiva dell'azienda utilizzatrice. Diverse modalità di perimetrazione delle unità produttive dovranno essere concordate tra le organizzazioni sindacali firmatarie il presente accordo e le agenzie per il lavoro coinvolte.

Sono comunque sempre permesse forme di coordinamento anche stabile tra le rappresentanze costituite nelle diverse unità produttive, così come previsto dall'art. 28 del presente Accordo.

6. Nelle unità produttive in cui vi siano presenti RSA nominate da almeno 3 mesi di più OO.SS. firmatarie del CCNL delle Agenzie di somministrazione, in caso di accordo tra le OO.SS. titolari di RSA si può procedere all'indizione, restando fermo l'obbligo di informativa di cui al comma 4 nei confronti dell'O.S. eventualmente non titolare di RSA nell'unità produttiva.

7. Nel caso in cui una O.S. firmataria del contratto collettivo delle Agenzie di Somministrazione faccia richiesta all'altra o alle altre OO.SS. firmatarie del CCNL delle Agenzie di Somministrazione titolari di RSA nell'unità produttiva di procedere alla costituzione della RSU, e una di queste o entrambe neghino il proprio consenso all'indizione delle elezioni, queste potranno essere indette, anche disgiuntamente, a scadenza della RSA di maggiore anzianità nominata dalla O.S./dalle OO.SS. contraria/e all'indizione. Fino alla scadenza di questa RSA si possono nominare nuove RSA, il cui mandato dura fino alla scadenza individuata dal periodo precedente. A tal fine è fatto obbligo per le OO.SS. fornire documentazione attestante la data di nomina delle RSA.

### **Art. 2. Composizione**

1. Alla costituzione della RSU si procede mediante elezione a suffragio universale ed a scrutinio segreto tra liste concorrenti.

2. Di norma le elezioni si svolgono su collegio unico. Nella eventuale definizione dei collegi elettorali, al fine della distribuzione dei seggi, le associazioni sindacali terranno conto delle categorie degli operai, impiegati e quadri di cui all'art. 2095 c.c., nei casi di incidenza significativa delle stesse nella base occupazionale dell'unità produttiva, per garantire un'adeguata composizione della rappresentanza.

3. Nella composizione delle liste si perseguirà un'adeguata rappresentanza di genere, attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie.

### **Art. 3. Numero dei componenti**

1. Il numero dei componenti le RSU, così come definito dal CCNL di settore, sarà pari almeno a:

- 3 Rappresentanti, nel caso in cui l'elettorato attivo sia composto da un numero di lavoratori somministrati compreso tra i 16 e i 99;

- 4 Rappresentanti, nel caso in cui l'elettorato attivo sia composto da un numero di lavoratori somministrati compreso tra i 100 e i 149;

- 6 rappresentanti, nel caso in cui l'elettorato attivo sia composto da un numero di lavoratori somministrati compreso tra i 150 e i 249;

- 9 rappresentanti, nel caso in cui l'elettorato attivo sia composto da un numero di lavoratori somministrati superiore a 250.

### **Art. 4. Modalità per indire le elezioni**

1. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della RSU, le organizzazioni e le associazioni sindacali di cui all'art. 1, anche disgiuntamente, o la RSU uscente, provvederanno ad indire le elezioni mediante comunicazione da affiggere nelle bacheche sindacali previste dal CCNL delle agenzie di somministrazione. In caso di indisponibilità della bacheca dell'unità produttiva dell'azienda utilizzatrice, sono utilizzate le modalità di informazione di cui all'art. 17, comma 2, dell'Ipotesi di rinnovo del 3 febbraio 2025.

2. Il termine per la presentazione delle liste è di 15 giorni dalla data di affissione della comunicazione di cui al comma 1; l'ora di scadenza si intende fissata alla mezzanotte del quindicesimo giorno.

### **Art. 5. Quorum per la validità delle elezioni**

1. Le organizzazioni sindacali favoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.

2. Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi diritto al voto.

3. Per definire i numeri dell'elettorato attivo le Agenzie trasmettono alla Commissione elettorale i nominativi relativi ai somministrati presenti.

4. Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto, la Commissione elettorale e le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL della somministrazione operanti all'interno dell'azienda utilizzatrice prenderanno ogni determinazione in ordine alla validità della consultazione in relazione alla situazione venutasi a determinare nell'unità produttiva dell'azienda utilizzatrice.

#### **Art. 6. Elettorato attivo e passivo**

1. Hanno diritto al voto tutti i lavoratori in somministrazione non in prova in forza presso l'unità produttiva alla data dello svolgimento delle votazioni, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti in somministrazione. Hanno diritto a candidarsi tutti i lavoratori a tempo indeterminato con missione residua di almeno 3 mesi (90 giorni), i lavoratori in apprendistato o titolari di un rapporto di lavoro a termine il cui contratto abbia una durata superiore di almeno 3 mesi (90 giorni) dalla data di indizione delle elezioni.

#### **Art. 7. Presentazione delle liste**

1. All'elezione della RSU possono concorrere liste elettorali presentate dalle:

a) organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL della Somministrazione;

b) associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo a condizione che:

- accettino espressamente, formalmente ed integralmente i contenuti del TU sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014, dell'accordo del 1° settembre 2016 e del presente Accordo;

- la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori somministrati in forza all'unità produttiva al momento della indizione della elezione pari al 5% degli aventi diritto al voto, ad eccezione delle aziende in cui vi siano in forza fra i 16 e i 99 lavoratori somministrati; in questo caso la lista dovrà essere corredata da almeno tre firme di lavoratori.

2. Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista ed i membri della Commissione elettorale.

3. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante il divieto di cui al presente comma, un candidato risulti compreso in più di una lista, la Commissione elettorale di cui all'art. 8, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere alla affissione delle liste stesse, inviterà il lavoratore interessato a optare per una delle liste.

4. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre i 2/3 il numero dei componenti della RSU da eleggere nel collegio.

#### **Art. 8. Commissione elettorale**

1. Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nell'unità produttiva dell'azienda utilizzatrice (o nell'ambito della diversa perimetrazione individuata dall'art 1 comma 5 del presente accordo), viene costituita una Commissione elettorale.

2. È composta nelle aziende con un numero di lavoratori in somministrazione fino a 100, da un rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale abilitata alla presentazione delle liste e nelle aziende con più di 100 lavoratori in somministrazione fino ad un massimo di due componenti per ciascuna organizzazione abilitata alla presentazione delle liste, individuati tra i lavoratori somministrati non candidati in forza all'unità produttiva. A livello territoriale le OO.SS. indicenti possono individuare composizioni diverse della Commissione, garantendo una corretta proporzionalità dei membri e prevedendo la possibilità di nominare quali componenti esterni i dirigenti delle OO.SS firmatarie del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro.

3. Al/i lavoratore/i in forza alle agenzie per il lavoro coinvolte designato/i per la commissione elettorale saranno garantite le agibilità sindacali per svolgere tale compito attraverso il riconoscimento di permessi sindacali retribuiti, aggiuntivi rispetto al normale monte ore previsto, per il tempo strettamente necessario a garantire le operazioni elettorali.

4. Nel caso in cui il lavoratore designato sia un somministrato avente diritto di voto per l'elezione della RSU della somministrazione, non può essere un candidato.

#### **Art. 9. Compiti della Commissione**

1. La Commissione elettorale ha il compito di:

- a) ricevere la presentazione delle liste, rimettendo immediatamente dopo la sua completa integrazione ogni contestazione relativa alla rispondenza delle liste stesse ai requisiti previsti dal presente accordo;
- b) verificare la valida presentazione delle liste;
- c) costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale;
- d) assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;
- e) esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui all'art. 22 del presente Accordo;
- f) proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti i soggetti interessati, ivi comprese le OO.SS. presentatrici di liste.

#### **Art. 10. Affissioni**

1. Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della Commissione elettorale, mediante affissione nelle bacheche di cui all'art. 4 comma 1, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni. In caso di indisponibilità della bacheca nell'unità produttiva della azienda utilizzatrice, sono utilizzate le modalità di informazione di cui all'art. 17, comma 2, dell'Ipotesi di rinnovo del 3 febbraio 2025.

#### **Art. 11. Scrutatori**

1. È facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ciascun seggio elettorale, con le stesse modalità previste per la composizione della commissione elettorale.
2. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le 24 ore che precedono l'inizio delle votazioni.

#### **Art. 12. Segretezza del voto**

1. Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per interposta persona.

#### **Art. 13. Schede elettorali**

1. La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza. In caso di contemporaneità della presentazione l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte.
2. Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la loro preparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente del seggio.
3. Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

#### **Art. 14. Preferenze**

1. L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata. Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore mediante una crocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito, ovvero scrivendo il nome del candidato preferito nell'apposito spazio della scheda.
2. L'indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze date a liste differenti, rende nulla la scheda.
3. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di liste differenti, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.

**Art. 15. Modalità della votazione**

1. Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, di comune accordo con la/e Agenzia/e coinvolte nella somministrazione, sentita la direzione aziendale, in modo tale da permettere la piena partecipazione a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto.

2. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nella bacheca presso l'Azienda utilizzatrice, o secondo le modalità previste dall'art. 4 comma 1, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

**Art. 16. Composizione del seggio elettorale**

1. Il seggio è composto dagli scrutatori e da un Presidente, nominato dalla Commissione elettorale.

2. Non vi è incompatibilità tra l'essere membri del seggio elettorale e l'essere membri della Commissione elettorale.

**Art. 17. Riconoscimento degli elettori**

1. Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al Presidente del seggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.

**Art. 18. Compiti del Presidente**

1. Il Presidente farà apporre all'elettore, la firma accanto al suo nominativo nell'elenco degli aventi diritto al voto presso il seggio che presiede.

**Art. 19. Operazioni di scrutinio**

1. Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni elettorali di tutti i seggi dell'unità produttiva.

2. Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio, il verbale dello scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, verrà consegnato - unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi, ecc.) - alla Commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale.

3. La Commissione elettorale al termine delle operazioni di cui al comma precedente provvederà a sigillare in un unico plico tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il plico sigillato, dopo la definitiva convalida della RSU sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e la Direzione aziendale dell'agenzia/e coinvolta/e in modo da garantirne la integrità e ciò almeno per tre mesi. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato della Direzione.

**Art. 20. Attribuzione dei seggi**

1. Ai fini dell'elezione dei componenti della RSU, il numero dei seggi sarà ripartito, secondo il criterio proporzionale, con applicazione del metodo dei resti più alti, in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.

2. Nell'ambito delle liste che avranno conseguito un numero di voti sufficiente all'attribuzione di seggi, i componenti saranno individuati seguendo l'ordine dei voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati e, in caso di parità di voti di preferenza, in relazione all'ordine nella lista.

3. Nel caso in cui una lista abbia un numero di candidati inferiore ai seggi attribuiti alla stessa lista, i seggi non assegnati ad alcun candidato rimangono vacanti, non venendo attribuiti alle altre liste.

**Art. 21. Ricorsi alla Commissione elettorale**

1. La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa.

2. Trascorsi 5 giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l'assegnazione dei seggi di cui al primo comma e la Commissione ne dà atto nel verbale di cui sopra, che sarà trasmesso al comitato provinciale dei Garanti (o analogo organismo costituito per lo scopo di rilevare i risultati elettorali).

3. Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, la Commissione deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale suddetto la conclusione alla quale è pervenuta.

4. Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle organizzazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente e notificata, a mezzo raccomandata con ricevuta ovvero a mezzo posta elettronica certificata, nel termine stesso, sempre a cura della Commissione elettorale, al Comitato provinciale dei garanti, alla/e Associazione/i delle Agenzie per il Lavoro coinvolta/e e all'Agenzia/e per il lavoro coinvolta/e.

#### **Art. 22. Comitato provinciale dei garanti**

1. Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 gg. ad apposito Comitato provinciale dei garanti (o analogo organismo che dovesse essere costituito per lo scopo) come previsto da TU del 10 gennaio 2014.

~~2.~~ Il Comitato si pronuncia su eventuali ricorsi entro il termine perentorio di 10 giorni.

#### **Art. 23. Comunicazione della nomina dei componenti della RSU**

1. La nomina dei componenti della RSU, una volta definiti gli eventuali ricorsi, sarà comunicata per posta elettronica alle Agenzie coinvolte nella somministrazione presso l'azienda utilizzatrice in cui si è svolta la procedura elettorale e per conoscenza all'azienda utilizzatrice stessa e alla/e Associazione/i cui le Agenzie coinvolte appartengono, alla ITL di competenza oltre che a Ebitemp ai fini di quanto previsto dalla lettera A dell'Accordo quadro in materia di rappresentanza per il settore delle Agenzie di somministrazione del 1 settembre 2016.

#### **Art. 24. Adempimenti della Direzione aziendale**

1. Le Agenzie per il lavoro coinvolte nella Somministrazione presso l'unità produttiva, metteranno a disposizione della Commissione elettorale l'elenco dei dipendenti aventi diritto al voto nell'unità produttiva e tutto quanto necessario a consentire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali, compresa un'urna elettorale idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio. L'elenco dei dipendenti aventi diritto al voto può essere inviato esclusivamente alla Commissione elettorale. Non sarà dato seguito ad eventuali richieste provenienti da soggetti terzi alla Commissione elettorale.

#### **Art. 25. Durata e sostituzione nell'incarico**

1. I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente. In caso di dimissioni, il componente sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista. Nel caso in cui una lista esaurisca i candidati e quindi non sia possibile lo scorrimento, il seggio rimane vacante, non venendo attribuito alle altre liste.

2. La RSU decade se più del 50% del numero dei componenti eletti non sia più in carica.

#### **Art. 26. Vincolo di mandato**

1. Il cambiamento di appartenenza sindacale da parte di un componente della RSU ne determina la decadenza dalla carica e la sostituzione con il primo dei non eletti della lista di originaria appartenenza del sostituito. Nel caso in cui la lista sia esaurita il seggio rimane vacante.

#### **Art. 27. Coordinamento tra rappresentanze delle unità produttive della medesima impresa**

1. Le RSU dei lavoratori somministrati costituite nelle unità produttive di imprese utilizzatrici plurilocalizzate potranno dare vita ad organi o a procedure di coordinamento fissandone espressamente poteri e competenze.

#### **Art. 28. Votazione a distanza**

Le organizzazioni sindacali indicenti le elezioni delle RSU, possono individuare forme di votazione a distanza che garantiscano il rispetto dei principi di segretezza del voto, riconoscimento degli elettori, corretta

comunicazione delle procedure elettorali previsti dal presente accordo. Tale modalità sarà prevista in particolare nel caso di prevalenza di lavoro in smartworking o di frammentazione territoriale degli elettori aventi diritto al voto. Ebitemp provvederà, su richiesta delle oo.ss. che hanno indetto le elezioni, a fornire idonea piattaforma informatica.

**Art. 29. Disposizioni finali**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Accordo valgono le regole del TU 10 gennaio 2014 e dell'accordo di settore del 1° settembre 2016.

ASSOLAVORO

ASSOSOMM

FELSA CISL

NIDIL CGIL

UILTEMP

*Handwritten signatures and names for ASSOLAVORO, ASSOSOMM, FELSA CISL, NIDIL CGIL, and UILTEMP.*

*Additional handwritten signatures and names, including names like Antonette Pacyo, Enzo, and others.*





## Misurazione e certificazione della Rappresentanza del settore somministrazione

### Accordo Sindacale

Il giorno 3 febbraio 2025, a Roma, presso la sede di Assolavoro, ASSOLAVORO, ASSOSOM, FELSA CISL, NIDIL CGIL e UILTEMP UIL, di seguito le Parti,

#### Considerata

- l'importanza di addivenire in tempi rapidi ad una misurazione e certificazione della rappresentanza nel settore della somministrazione di lavoro, anche al fine di ridurre le criticità emerse dall'applicazione del T.U. 26 novembre 2015 e del T.U. 26 novembre 2015 CGIL CISL UIL Confcommercio;
- la necessità di attuare quanto definito in data 1 settembre 2016 con la stipula degli Accordi quadro in materia di rappresentanza del settore delle Agenzie di somministrazione;

#### Premessa

la piena validità degli accordi intercorsi e degli accordi interconfederali che garantiscono un sistema aperto e plurale sia per parte datoriale che per parte sindacale, avviano un percorso di misurazione e certificazione della rappresentanza complessiva dell'intero comparto.

Tutto ciò premesso le Parti concordano quanto segue

1. individuano in Ebitemp l'Ente che avrà il compito di espletare la raccolta dei dati associativi trasmessi ai sensi degli Accordi di settore in materia di gestione delle deleghe sindacali del 17.11.2020 e 18.11.2020, dei risultati delle votazioni delle RSU, del ricalcolo del dato elettorale in presenza di RSA e del numero di pratiche della bilateralità effettuato dagli sportelli sindacali dalle oo.ss così come definito dagli accordi intercorsi;
2. a fronte del forte turn over tra le lavoratrici ed i lavoratori in somministrazione e della difficoltà di gestione delle deleghe e/o dei mandati conferiti dai lavoratori alle Organizzazioni sindacali firmatarie il presente accord, in occasione delle transazioni e delle conciliazioni effettuate presso le ITL, nonché di quelle trattate in sede sindacale, depositate presso le ITL, a parziale novazione dell'accordo del 2016, ai fini della misurazione della rappresentanza, non terranno conto del parametro delle transazioni e/o conciliazioni;
3. il numero di iscritti sarà misurato su anno civile sulla base dei codici fiscali univoci;
4. le parti datoriali confermano la modalità di individuazione del parametro di rappresentatività nei termini sin'ora adottati dall'Ente bilaterale Ebitemp che procede a tale misurazione entro il 31 gennaio di ogni anno. Il rispetto di tali modalità di misurazione, i cui esiti, sono comunicati alle Parti sociali stipulanti per gli annessi adempimenti, costituisce il presupposto per l'erogazione delle risorse della bilateralità poste, a vario titolo, a sostegno della rappresentanza datoriale e delle sue attività;
5. individuano nell'anno 2025 la fase di sperimentazione e avvio del sistema di misurazione e certificazione della rappresentanza dell'intero comparto; entro giugno 2025, anche tramite la commissione paritetica nazionale, normeranno i passaggi operativi che Ebitemp dovrà effettuare, inclusa la rivisitazione delle comunicazioni oggi in essere funzionale alla certificazione;
6. Le parti si impegnano a ricercare un Ente istituzionale che abbia il compito di certificare.



garantendo la correttezza dell'iter di raccolta e misurazione, la rappresentanza delle parti sindacali e datoriali.

Parte integrante del presente Accordo allegato Regolamento delle RSU.

ASSOLAVORO *Adolfo Giamberini*  
ASSOSOMM *Sergio 21 Francesco Saleffi*  
FELSA CISL *Della Giovanna*  
NIDIL CGIL *Auferio Federico Me*  
UILTEMP UIL *Frede Maria Bellini*

NOTA A VERBALE

L'INDIVIDUAZIONE DEL PARAMETRO DI RAPPRESENTATIVITA' AVVIENE IN BASE ALLA EFFETTIVA CONTRIBUZIONE VERSATA AD EDITEDP DALLE AGENZIE ASSOCIATE A CASCUNA ASSOCIAZIONE.

ASSOSOMM

*Sergio 21*  
*FF*